



CITTA' DI PIEVE DI TECO

PROVINCIA DI IMPERIA
C.A.P. 18026 - Tel 0183 36313 – Fax 0183 36315
e-mail: comunepievediteco@uno.it



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 8

Pieve di Teco, 18/06/2020

OGGETTO: Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) – Approvazione –

L'anno **DUEMILAVENTI** il **diciotto** del mese di **GIUGNO** ore **21,00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

	CARICA	Pr.	As.
ALESSANDRI Alessandro	Sindaco	P	
ZUNINO Rosanna	Vicesindaco	P	
AICARDI Massimo			A
BURLINI Gabriele		P	
DELL'ERBA Nicola		P	
FERRARI Walter		P	
GERINO Danilo		P	
PATRONE Luca		P	
BRUNENGO Renzo	Capogruppo Minoranza	P	
MOLINARI Camilla		P	
		9	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Roberta RAMOINO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Alessandro ALESSANDRI** Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.-

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI):
APPROVAZIONE**

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti,

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: *"(..) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*.

Vista la Deliberazione di C.C. N° 17 del 08/09/2014 con la quale è stato approvato il regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle componenti IMU – TASI - TARI e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto quindi di approvare un nuovo Regolamento TARI in coerenza con la novellata disciplina normativa;

Considerati altresì:

➤ l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

➤ l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale: *"... In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ..."*;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."*;
- l'art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)"*.
- *Dato atto che per l'approvazione del Regolamento Tari il termine è quello di approvazione del Bilancio 2020 ossia il 31/07/2020;*

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa,

- 1) di approvare il "*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*" composta da n° 45(quarantacinque) articoli e 2 allegati (A e B)
- 2) di dare atto che il nuovo "*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*" ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2020;
- 3) di dare mandato al Servizio Tributi. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*" contestualmente alla pubblicazione della presente;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e il Regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;



COMUNE DI PIEVE DI TECO

Provincia di Imperia

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione C.C. n. 8 *del 18/6/2020*

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
ART. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	5
ART. 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI.....	6
ART. 4 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI	6
ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO	7
ART. 6 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	7
ART. 7 - SOGGETTI PASSIVI	8
ART. 8 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	8
ART. 9 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI.....	9
ART. 10 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO.....	9
ART. 11 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO ...	11
ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	11
ART. 13 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	11
ART. 14 - SCUOLE STATALI	12
ART. 15 - PIANO FINANZIARIO	12
ART. 16 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	12
ART. 17 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	13
ART. 18 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	13
ART. 19 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	14
ART. 20 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	15
ART. 21 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	15
ART. 22 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO.....	16
ART. 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	16
ART. 24 - AGEVOLAZIONE PER REDDITO	17
ART. 25 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE DI NUOVA ISTITUZIONE	17
ART. 26 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE..	17
ART. 27 - RIDUZIONE PER RIVENDITA PRODOTTI SFUSI.....	18
ART. 28 - AGEVOLAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE.....	18
ART. 29 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	18
ART. 30 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI	18
ART. 31 - TRIBUTO GIORNALIERO.....	18
ART. 32 - TRIBUTO PROVINCIALE.....	19
ART. 33 - RISCOSSIONE	19
ART. 34 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE.....	20
ART. 35 - PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE.....	20
ART. 36 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	21

ART. 37 - POTERI DEL COMUNE.....	22
ART. 38 - ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO.....	23
ART. 39 - CONTENZIOSO.....	24
ART. 40 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	24
ART. 41 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI	24
ART. 42 - SANZIONI ED INTERESSI.....	25
ART. 43 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	25
ART. 44 – OBBLIGO DI TRASPARENZA	25
ART. 45 – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO.....	25
ALLEGATO A - Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.....	26
ALLEGATO B.....	28
Categorie di utenze non domestiche	
relative ad attività con omogenea potenzialità di Produzione dei rifiuti.....	28

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista [dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997](#), disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al [comma 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#).
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel [D.P.R. 158/1999](#) (c.d. "Metodo Normalizzato") ed al nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui alla [delibera n° 443/2019](#) dell'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) ed ulteriori provvedimenti della medesima Autorità.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del [D.Lgs. 152/2006](#), dal Regolamento Comunale di Igiene Urbana e Gestione dei Rifiuti per quanto compatibile, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi [dell'art. 183, comma 1, lett. a\), del D.Lgs. 152/2006](#), qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi [dell'art. 184, comma 2, del D. Lgs. 152/2006](#):
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi [dell'art. 198, c. 2, let. G\) del D.Lgs. 152/2006](#);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi [dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. 152/2006](#):
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti [dell'art. 2135 C.C.](#);
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. Si definisce «recupero», ai sensi [dell'art. 183, comma 1, lett. t\), del D.Lgs. 152/2006](#), come modificato [dall'art. 10 del D.Lgs. 205/2010](#), "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per

assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale".

7. Si definisce «riciclaggio», ai sensi [dell'art. 183, comma 1, lett. u\), del D.Lgs. 152/2006](#), come modificato [dall'art. 10 del D.Lgs. 205/2010](#), *“qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”*.

ART. 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate [nell'allegato A](#) provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva superiore a 500 mq, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 100% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del [D.P.R. 158/1999](#). ([allegato A del presente regolamento](#)).
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al [comma precedente](#), purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifici - entro 30 giorni dalla dichiarazione dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.
3. Nel caso di mancata assimilazione per superamento dei limiti quantitativi, le superfici ove viene effettuata produzione dei medesimi rifiuti non assimilabili non vengono considerate nella tassazione.

ART. 4 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate [dall'art. 185 del D. Lgs. 152/2006](#):
 - le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - i rifiuti radioattivi;
 - i materiali esplosivi in disuso;
 - le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolate da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - le acque di scarico;
 - i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al [D. Lgs. 117/2008](#).

ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 6 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si intendono per:
 - a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locali, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi e posti auto scoperti;
 - c. utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le rispettive pertinenze;
 - d. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, le tettoie, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui [all'art. 1117 C.C.](#) che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle attività economiche, ad eccezione delle aree scoperte operative.
4. Sono altresì esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri. Si applicano i [commi 2 e 3 del successivo art. 8](#)
5. La presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore e gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile ad uso abitativo e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le pertinenze di civile abitazione e per le abitazioni non utilizzate (**purché arredate**) invece, il solo possesso costituisce presunzione dell'occupazione o della conduzione dell'immobile con conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, **indipendentemente dalla presenza o meno di utenze attive**. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
6. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 7 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui [all'art. 1117 C.C.](#) utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, indipendentemente dalla durata prevista dal contratto di locazione, dal comodato d'uso o altra fattispecie, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 8 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) Per le utenze domestiche le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; solai e sottotetti non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - b) le unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche prive di arredamenti, impianti o attrezzature e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete per le quali non risultano rilasciate da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dichiarazioni dal titolare a pubbliche autorità; la presenza anche di uno solo degli elementi sopra indicati costituisce presunzione semplice della disponibilità o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati oppure le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori – dichiarata agli uffici competenti - fino alla data di inizio dell'occupazione o eventualmente la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - h) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
 - i) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - j) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - k) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - l) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - m) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;

2. Le circostanze di cui [al comma precedente](#) devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione, fatta salva la verifica anche per i periodi di tassazione precedenti non prescritti.

ART. 9 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Sino al termine dell'anno solare della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati riferita alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.
2. A decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal [D.P.R.138/1998](#). Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto [dell'articolo 6 della L. 212/2000](#).
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile;
4. La superficie calpestabile ai fini del presente regolamento è misurata al filo interno dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie è desunta dalla planimetria catastale, da altra planimetria sottoscritta da tecnico abilitato o da misurazione diretta. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq. per colonna di erogazione.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al [comma 1 dell'articolo 10](#)

ART. 10 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui [all'articolo 4](#), al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali o non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
Officine, laboratori artigianali ed altre attività similari	40%
Studi medici, laboratori per attività sanitarie, cura della persona e simili	30%
Laboratori alimentari con produzione di scarti animali e similari	25%

Per eventuali attività non considerate nell'elenco si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione o della riduzione previste [dai commi precedenti](#), gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. La richiesta, deve essere presentata di anno in anno entro i termini **perentori** sopra indicati. L'omessa presentazione della medesima con i relativi allegati entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati derivanti dalle aree produttive o dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come sopra definiti, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico, salvo il caso di stipula di apposita convenzione, pena applicazione delle sanzioni previste dal [comma 649 dell'articolo 1 della L. 147/2013](#).
6. Laddove, invece, nell'area produttiva, si verifichi contemporaneamente la produzione di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti assimilati agli urbani:
- a. nell'ipotesi in cui sia possibile delimitare le superfici in cui si verifica la produzione di rifiuti speciali non assimilati, l'area produttiva non è soggetta alla tassazione per la relativa porzione, fermo restando l'assoggettamento al tributo della restante parte dei locali o aree ove avviene la produzione di rifiuti assimilati agli urbani. Il magazzino funzionalmente ed esclusivamente collegato al processo produttivo non è soggetto al prelievo per una quota della sua superficie pari alla percentuale della superficie detassabile dell'area produttiva;
 - b. nell'ipotesi in cui sia obiettivamente difficoltoso delimitare le superfici ove i rifiuti speciali non assimilati agli urbani si formano, si applicano all'intera superficie su cui l'attività viene svolta e quindi anche ai magazzini di cui al [secondo periodo del comma 5](#) le percentuali di riduzione di cui al [precedente comma 3](#).

ART. 11 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche che provvedono direttamente o tramite soggetti autorizzati all'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani può essere ridotta, proporzionalmente alla quantità degli stessi per una quota pari al rapporto tra la quantità complessiva di rifiuti prodotti ed il risultato della moltiplicazione tra la superficie ove vengono prodotti rifiuti oggetto di riciclo ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa della categoria di attività corrispondente (coefficiente Kd), indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe del tributo. La riduzione non potrà essere comunque superiore alla quota variabile del tributo.
La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo a quello dell'avvenuto riciclo o mediante rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione prevista dal precedente [art. 3 comma 1](#) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo come definite dal [precedente comma 7 dell'art. 2.](#)
2. Al fine dell'applicazione delle riduzioni di cui al [comma 1](#) gli operatori economici, a consuntivo, entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, devono dimostrare di aver avviato al riciclo i rifiuti mediante trasmissione all'Ufficio Tributi di apposita modulistica con allegata adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti (copia "MUD" e formulari di trasporto vidimati a destinazione dal soggetto che ha provveduto all'attività di riciclo dei rifiuti stessi). La richiesta, deve essere presentata di anno in anno entro i termini sopra indicati. L'omessa presentazione della medesima con i relativi allegati entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel [D.P.R. 158/1999](#).
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme [dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006](#), le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito [dall'art. 193 del D. Lgs. 267/2000](#), ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 13 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa, approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla [delibera n. 443/2019](#) dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, come previsto negli [art. 10](#) e [11 precedenti](#)
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma [dell'art. 1, comma 655, della L. 147/2013](#) il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

ART. 14 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato [dall'art. 33-bis del D. l. 248/2007](#) (convertito dalla [L. 31/2008](#)).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del [comma precedente](#) è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI, come pure il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche come indicato nel precedente [articolo 13 comma 6](#)

ART. 15 - PIANO FINANZIARIO

1. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui alla [delibera n. 443/2019](#) dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
2. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del [D.P.R. 445/00](#), sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
5. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al periodo precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
6. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 16 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio,

compresi i costi di smaltimento, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al [punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158](#);

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come indicato [nell'allegato B](#) del presente regolamento. Nella delibera di approvazione delle tariffe possono essere previste ulteriori categorie rispetto a quelle del periodo precedente, mantenendo lo stesso criterio di commisurazione.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, [all. 1, del D.P.R. 158/1999](#).

La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli [allegati 1 e 2 al DPR 158/1999](#).

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti [dall'allegato 1 al D.P.R. 158/1999](#), fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al [D.P.R. 158/1999](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi [dell'articolo 1, comma 527, della L. 205/2017](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b [dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 158/1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo [allegato 1](#).

ART. 17 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, [allegato 1, D.P.R. 158/1999](#), in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche, è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, [allegato 1, D.P.R. 158/1999](#), mentre non viene considerata per le utenze non abitative c.d. "pertinenze".
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 18 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, risultino dimoranti nell'utenza (come ad es. le colf-badanti e i conviventi non legati da vincolo di parentela che dimorano presso la famiglia) per almeno sei mesi all'anno.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Se il trasferimento di domicilio avviene per un periodo non inferiore all'anno, come ad esempio nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero o fuori sede, di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, oppure per motivi di studio, la persona assente, purché il nucleo familiare sia costituito da almeno due componenti, non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata tramite apposita modulistica da ripresentare ogni anno entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello di due unità, salvo presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante la composizione del nucleo familiare come risulta dall'anagrafe del comune di residenza e salvo il caso in cui il soggetto sia dimorante per motivi di lavoro debitamente documentati con necessità di allegazione di contratto di locazione alla dichiarazione di inizio occupazione. La presentazione della suddetta ha validità dall'anno solare di presentazione con diritto all'eventuale ricalcolo della tassa dovuta.
Per le seconde case a disposizione dei cittadini residenti e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero degli occupanti quello di due unità.
Per le utenze domestiche intestate a soggetti diversi dagli occupanti residenti deve essere dichiarato dall'intestatario il nominativo degli occupanti per permettere l'inserimento del numero effettivo degli stessi, soprattutto nel caso di numero di occupanti superiore a quello dei due periodi precedenti.
Per gli alloggi nei quali sono esercitate attività di affittacamere o bed & breakfast in forma non imprenditoriale il numero di occupanti è incrementato di n° 1 unità per stanza adibita all'attività.
4. Le cantine, le autorimesse e gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante; nella determinazione della relativa tariffa non si tiene conto della quota variabile. La medesima disciplina si applica alle abitazioni, senza utenze, ma provviste di mobili o suppellettili.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistenziali) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari anagraficamente distinti la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui [all'articolo 33, comma 1](#), con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. Gli avvisi di pagamento inviati ai contribuenti indicano il dettaglio del numero di occupanti ed il relativo periodo di competenza della tassa in giorni con le eventuali variazioni. Qualora ci fossero delle discordanze sul numero degli occupanti da determinarsi come indicato nel [presente articolo](#), sia a favore che a sfavore, l'intestatario dell'utenza domestica deve evidenziare le medesime entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza per permettere all'ufficio tributi il ricalcolo della tassa dovuta. In caso di omissione della comunicazione l'ufficio tributi procederà all'emissione di apposito provvedimento di accertamento in rettifica con applicazione di sanzioni ed interessi di legge.
8. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il numero di occupanti superiore qualora riscontrato da parte degli organi di vigilanza preposti a seguito di comprovate e ripetute verifiche sull'effettivo utilizzo dell'alloggio.

ART. 19 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3, [allegato 1, D.P.R. 158/1999](#).
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kd secondo le previsioni di cui al punto 4.4, [allegato 1, D.P.R. 158/1999](#).
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Resta ammissibile la deroga prevista al [comma 4 dell'art. 16](#) in sede di determinazione dei coefficienti per i periodi di imposta 2014/2020

ART. 20 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, sono suddivise nelle categorie di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti indicate [nell'allegato B](#). Per la previsione [dell'art. 16, comma 2](#), è possibile l'integrazione di nuove categorie tramite deliberazione tariffaria
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste [dall'allegato B](#) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché la superficie totale sia superiore a mq. 100 e le singole porzioni siano di estensione non inferiore a 20 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 21 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata entro il termine di cui al successivo [art. 35, comma 1](#).
Per le utenze domestiche, in mancanza della denuncia di cui sopra, l'inizio della tassazione coincide con la decorrenza del contratto di locazione o altro contratto, ovvero con la data del rogito di acquisto, ovvero con la data della dichiarazione di residenza anagrafica presentata dal soggetto passivo, o comunque dalla data di inizio occupazione qualora dimostrabile da elementi certi; per le utenze non domestiche, l'inizio della tassazione coincide con il giorno di apertura dell'attività o con quello della decorrenza del contratto di locazione se precedente.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata nel giorno di presentazione della denuncia, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno dell'evento. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo [articolo 35, comma 1](#), decorrendo altrimenti dal giorno di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 22 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento Comunale di Igiene Urbana e Gestione dei Rifiuti. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 800 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità. La distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
2. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 30%, per le utenze, diverse da quelle interessate da raccolta domiciliare o di prossimità, poste ad una distanza compresa tra 800 e 1.500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e del 60% per le utenze poste ad una distanza superiore.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa fissa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. La riduzione verrà determinata a conguaglio sulla base di circostanziata relazione del responsabile del servizio di gestione dei rifiuti che individui in dettaglio le zone, i contribuenti interessati e la durata dei disagi.
5. La riduzione di cui al [comma 1](#) deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al [successivo art. 34](#) e viene meno a decorrere dal bimestre successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta. L'ufficio preposto alla gestione dei cassonetti di raccolta deve comunicare all'ufficio tributi le modifiche ed integrazioni del posizionamento degli stessi. Qualora a seguito dell'attivazione del servizio non venga revocata la riduzione resta comunque onere del contribuente comunicare la variazione mediante dichiarazione di cui al [successivo art. 34](#) da presentarsi entro i termini indicati.

ART. 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio della frazione organica ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, ai sensi del Regolamento Comunale per il Compostaggio Domestico, si applica una riduzione minimo del 10%, eventualmente modificabile dal Consiglio Comunale in sede di approvazione tariffe, calcolata sulla quota variabile della tariffa a far data dalla data dell'istanza presentata al protocollo dell'Ente con la quale si attesta l'attivazione del compostaggio. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare all'ufficio tributi la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, con personale autorizzato al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. In caso di esito negativo della verifica da parte dei competenti uffici comunali il beneficio decadrà con effetto fin dal primo anno di applicazione o da quello dell'ultima verifica effettuata dal Comune, con conseguente emissione di accertamento in rettifica da parte dell'ufficio tributi.
2. Ai sensi [dell'art. 9 bis del D.L. 47/2014](#) è riconosciuta una riduzione di 2/3 per una sola utenza domestica posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Le riduzioni di cui al [presente articolo](#) competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal bimestre solare successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le medesime riduzioni comunque cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 24 – AGEVOLAZIONE PER REDDITO

1. Ai sensi [dell'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019](#), convertito in [L. 157/2019](#), sono previste condizioni tariffarie agevolate per utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate, sulla base dei principi e i criteri individuati con DPCM e secondo le modalità attuative che verranno stabilite da ARERA.
Sono esenti dalla tassa i nuclei familiari composti da non più di due persone conviventi, nonché i nuclei superiori a due unità purché gli altri componenti siano minorenni o disabili con certificazione rilasciata dall'ASL (percentuale minima 67%), a condizione che i soggetti siano titolari di un contratto di locazione registrato e qualora il reddito calcolato in base all'ISEE non sia superiore, per l'anno precedente a quello di riferimento, ad € 6.000,00. Tale importo potrà essere annualmente rideterminato in sede di approvazione delle tariffe da parte del Consiglio Comunale.
2. La domanda di esenzione deve essere presentata **annualmente** all'Ufficio Servizi Sociali entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, con validità per quello successivo, sulla base di apposito modello messo a disposizione degli utenti, anche sul sito internet istituzionale www.comune.pievediteco.im.it.
3. Gli esoneri saranno disposti, di anno in anno, con determinazione dell'Ufficio Servizi Sociali il quale procederà alla valutazione delle domande presentate, comunicando all'Ufficio Tributi l'elenco dei soggetti esonerati in tempo utile per la formazione del ruolo per la riscossione della TARI per l'anno di competenza.
4. L'esonero potrà essere revocato qualora le condizioni di necessità dovessero venir meno; allo scopo di accertare i requisiti richiesti, l'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di effettuare le opportune indagini avvalendosi degli organismi comunali.

ART. 25 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE DI NUOVA ISTITUZIONE

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze non domestiche relative ad attività di nuova istituzione (esclusi subentri, cessioni e trasformazioni d'azienda, oltre a spostamenti di sede) per un periodo massimo di anni solari 2 dall'inizio dell'attività con le seguenti specifiche:
 - utilizzo di superficie complessive tassabili ai fini tassa rifiuti fino a mq. 200: riduzione del 100% nella parte fissa e variabile;
 - utilizzo di superficie complessive tassabili ai fini tassa rifiuti sopra a mq. 200: esenzione della superficie dell'attività fino a mq. 200 (considerando la categoria di tassazione dell'attività prevalente).
2. L'agevolazione è concessa dietro specifica domanda dell'interessato alla quale devono essere allegati tutti i documenti atti a comprovare il diritto alla sua fruizione, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva a norma del DPR 445/2000. La domanda deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione originaria o di variazione.

ART. 26 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica nella misura ridotta del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali diversi dalle abitazioni ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al [primo comma](#) risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
3. Le riduzioni di cui al [presente articolo](#) competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal bimestre solare successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le medesime riduzioni comunque cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 27 - RIDUZIONE PER RIVENDITA PRODOTTI SFUSI

1. Gli esercizi commerciali diversi dai pubblici esercizi che adottano sistemi “alla spina” per la vendita di detersivi, bevande, caffè ed altri prodotti alimentari e non, beneficiano della riduzione del 30% della parte variabile della tariffa applicata sulla sola superficie occupata dai suddetti prodotti, previa presentazione di adeguata documentazione e conseguente verifica.
Qualora tale attività (sistemi di vendita “alla spina”) risulti quella prevalente in termini di volumi di vendita, si applicherà la percentuale di riduzione del 50%.
2. Beneficiano inoltre della riduzione del 10%, della parte variabile della tariffa, gli esercizi pubblici che somministrano al pubblico, attraverso sistemi di depurazione, l’acqua del civico acquedotto.
3. L’esercizio che dimostra di essere un rivenditore esclusivamente di prodotti sfusi è esente dal pagamento della parte variabile.
4. Le riduzioni di cui al [presente articolo](#) competono a richiesta dell’interessato e decorrono dal bimestre solare successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le medesime riduzioni comunque cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 28 – AGEVOLAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta per le tipologie di utenze di seguito indicate:

A) ricoveri e case di riposo: riduzione del 25% della quota fissa e variabile

ART. 29 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una percentuale massima del 80% per la quota fissa e la quota variabile della tariffa.

ART. 30 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle agevolazioni di cui agli articoli precedenti e della riduzione di cui al [precedente art. 25](#) deve essere finanziato mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune.
2. Fermo restando quanto previsto dal [comma 1](#), il costo delle riduzioni e detassazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto [dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147](#).

ART. 31 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa giornaliera applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, aumentata del 50%; il tributo dovuto si ottiene moltiplicando la suddetta tariffa giornaliera per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli [articoli 11](#) e [22](#); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui [all'articolo 23](#) e per le utenze non stabilmente attive di cui [all'articolo 26](#).
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 32 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui [all'art. 19 del D. L.gs. 504/1992](#).
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

ART. 33 - RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui [all'art. 19 D. Lgs. 504/1992](#).
2. Gli avvisi devono altresì contenere l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le rispettive scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti [dall'art. 7 della L. 212/2000](#), nonché tutte le indicazioni contenute nella [delibera ARERA n. 444/2019](#), a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio per posta ordinaria di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione esclusivamente in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Gli utenti che per legge devono disporre di casella PEC, con relativa pubblicazione della medesima sul portale INIPEC o su altro portale pubblico, riceveranno l'avviso di pagamento sulla medesima casella PEC.
3. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui [all'art. 1, commi 667 e 668, L. 147/2013](#) è effettuato al Comune mediante modello di pagamento unificato (F24) di cui [all'articolo 17 del D. Lgs. 241/1997](#), nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali qualora previsti dall'Ente.
4. Per i soli contribuenti esteri è altresì possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario sul conto corrente presso la Tesoreria Comunale i cui estremi sono disponibile sul sito istituzionale www.comune.pievediteco.im.it. I medesimi contribuenti dovranno poi, entro 30 giorni dall'effettuazione del pagamento inviare copia dello stesso all'ufficio tributi anche mediante email per permettere il controllo e l'abbinamento del pagamento medesimo.
5. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. Le scadenze e i termini di versamento possono essere stabiliti nella delibera

consigliare di approvazione delle tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal [comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296](#). L'arrotondamento, nel caso di utilizzo del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12 euro. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso di cui sopra può essere preceduto dalla notifica di un sollecito con indicazione delle somme dovute comprensive di un importo a titolo di rimborso spese per la gestione del sollecito stesso. L'avviso di accertamento indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui [all'articolo 42, comma 1](#), oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
7. L'invio dell'avviso di pagamento di cui al [comma 1](#) non libera il contribuente dall'obbligo di verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze, ovvero non esime dal versamento in autotassazione i contribuenti cui non dovesse pervenire la documentazione in oggetto.

ART. 34 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni; le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, salvo che sia presente una divergenza nel numero dei componenti indicato nell'avviso di pagamento per il periodo di imposizione relativo con quello effettivo come indicato [nell'articolo 18](#).
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al [comma precedente](#) non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 35 - PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al [D.Lgs. 507/1993](#) (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al [primo comma](#). Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - per le utenze di soggetti residenti: i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - per le utenze di soggetti non residenti: oltre ai dati identificativi del dichiarante anche il numero degli occupanti sulla base di quanto previsto [nell'articolo 18](#);
 - l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso con relativi estremi del contratto di locazione;
 - la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i con relativi estremi del contratto di locazione;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - l'indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, possibilmente utilizzando una planimetria dei locali e delle aree utilizzate.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'ufficio Tributi o al Protocollo, oppure può essere inoltrata, con allegata copia di documento di identità:
 - a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.);
 - b) via fax;
 - c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata o posta elettronica.

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.
 Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione può essere sottoscritta con firma digitale; in questo caso non è necessaria la copia del documento di identità del dichiarante.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o voltura entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
9. La modulistica per la presentazione della dichiarazione iniziale, come quella per le dichiarazioni di variazioni e di richieste di ogni agevolazione, sono disponibili sul sito internet istituzionale www.comune.pievediteco.im.it nell'apposita sezione oppure richiedibili tramite mail all'ufficio tributi: tributi@comune.pievediteco.im.it oltre che direttamente presso gli uffici.

ART. 36 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma [dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013](#) il Comune designa il Funzionario Responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Lo stesso Funzionario può sostituire la firma autografa con quella a stampa ai sensi [dell'art. 1, comma 87, L. 549/1995](#), in sede di emissione degli avvisi di accertamento d'imposta.
3. Lo stesso Funzionario verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
4. Il Funzionario Responsabile nell'applicazione della sanzione dei provvedimenti da lui sottoscritti deve aver riguardo:
 - a) Alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente;
 - b) All'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze;
 - c) Dalla sua personalità (desunta anche dai suoi precedenti fiscali);
 - d) Dalle condizioni economiche e sociali.
5. Il medesimo Funzionario inoltre ha facoltà di non applicare le sanzioni in presenza delle seguenti situazioni esimenti:
 - a) errore del contribuente derivante da evidenti criticità che hanno caratterizzato l'interpretazione della norma;
 - b) omesso versamento nei termini caratterizzato da obiettiva e documentata impossibilità materiale del contribuente ad adempiere.

ART. 37 - POTERI DEL COMUNE

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può:
 - a) inviare al contribuente questionari o altre richieste, da restituire debitamente compilati entro il termine indicato nella medesima;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc.);
 - d) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
 - e) accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e privati;
 - f) richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà la trasmissione di:
 - copia del registro di anagrafe condominiale di cui [all'art. 1130 Cod. Civ.](#) corredato dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;
 - elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà.
 - g) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui [all'art. 2729 Cod. Civ.](#)
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
2. Il Funzionario Responsabile può, con provvedimento dirigenziale, conferire i poteri istruttori ed ispettivi ai fini dell'accertamento, di contestazione immediata, redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni riscontrate, nonché i poteri di accesso di cui al [comma 1](#) al personale titolato ed autorizzato all'effettuazione delle operazioni di accertamento, sulla base dei requisiti e procedure di cui [all'art. 1, comma 179 e ss. L. 296/2006](#) e s.m.i..
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.
4. Per le finalità del [presente articolo](#), tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente

(generalmente con cadenza mensile) copia, elenchi o riferimenti, degli atti, tra cui a titolo di esempio:

- concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- ordinanze di inagibilità emesse per immobili siti nel territorio comunale;
- violazioni di norme edilizie riscontrate nelle diverse tipologie;
- provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
- ogni altra documentazione utile alla gestione ed al controllo delle fattispecie tassabili.

ART. 38 - ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, anche avvalendosi dei poteri istruttori ed ispettivi di cui all'articolo precedente.
2. La Giunta Comunale può determinare annualmente o periodicamente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.
3. A seguito delle attività di cui ai precedenti commi, l'ufficio, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di motivato avviso di accertamento d'ufficio od in rettifica; l'avviso di accertamento può avere come oggetto una pluralità di annualità d'imposta anche contenendo contestazione ed irrogazione sanzioni per violazioni differenti. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a euro 20,00. La presente disposizione non si applica qualora il credito tributario derivi da una ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
4. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento. Il Funzionario Responsabile, su specifica e motivata domanda dell'interessato e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento come previsto nel vigente Regolamento Generale delle Entrate, disponibile sul sito istituzionale www.comune.pievediteco.im.it
5. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione e degli altri strumenti deflattivi del contenzioso qualora applicabili disciplinati nell'apposito titolo del Regolamento Generale delle Entrate, disponibile sul sito istituzionale www.comune.pievediteco.im.it
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive.
7. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al [presente articolo](#) sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge o disposizioni regolamentari.
8. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa ed ai collegamenti con banche dati utili per l'effettuazione dei controlli relativi.
9. In relazione al disposto [dell'art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018](#) in questo comune è istituito e disciplinato con apposito separato regolamento, un fondo speciale finalizzato al potenziamento del Servizio Tributi Comunale.

ART. 39 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al [D. Lgs. 546/1992](#) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale delle Entrate, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del [D. Lgs. 218/1997](#), limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme previste nel medesimo Regolamento Generale delle Entrate.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai [commi 2 e 3](#) precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate.

ART. 40 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva, per gli atti di accertamento emessi dal 1 gennaio 2020, deve essere effettuata secondo quanto previsto dalla [L. 160/2019 e s.m.i.](#), ovvero in base alla disciplina di cui al Titolo II del [D.P.R. 602/73](#) con esclusione [dell'art. 48bis](#) del medesimo D.P.R.
2. Per gli atti di cui al comma precedente il titolo esecutivo acquista efficacia secondo i modi ed i tempi previsti dalla [lettera b\), comma 792, art. 1 della L. 160/2019](#)
3. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 10,00, così come stabilito [dall'art. 1, comma 794](#), L. 160/2019. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di euro 10,00.

ART. 41 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal [comma 6 dell'art. 42](#), a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si fa luogo al rimborso o alla compensazione se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore o uguale a euro 12,00; altresì non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a credito dell'imposta non dovuta e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima imposta in anche per diversi periodi di imposta successivi. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione, comunicando al contribuente l'avvenuta compensazione con specifica indicazione dell'anno di imposta e dell'importo compensato. Non è possibile la compensazione con somme già iscritte a ruolo coattivo, già inviate all'Ente competente in formato elettronico per la predisposizione dello stesso o per le quali si è già avviata qualsiasi procedura di riscossione coattiva. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata a compensazione per successivi versamenti

ART. 42 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista [dall'art. 13 del D. Lgs. 471/1997](#) e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi [dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97](#).
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. ([art. 1, c.696, l.147/2013](#))
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. ([art. 1, c.697, l.147/2013](#))
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario o all'istanza di cui [all'art. 37](#) entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00; ([art. 1, c.698, l.147/2013](#));
5. Le sanzioni di cui ai precedenti [commi 2, 3 e 4](#) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge. In caso di presentazione nei termini di cui al periodo precedente dell'istanza per il pagamento rateizzato ai sensi del vigente Regolamento Generale delle Entrate, devono essere corrisposte insieme alla prima rata l'importo delle sanzioni ridotte e degli interessi indicati nell'avviso di accertamento.
6. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura prevista dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.
7. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 43 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti sono effettuati ai sensi [dell'art. 6, lett. e\), art. 9 ed art. 23 del Regolamento UE 2016/679 \(GDPR\)](#) per esclusive finalità di interesse pubblico, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate dell'ente, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa.
2. Salvo che non sia altrimenti disposto, il titolare del Trattamento dei dati personali è il COMUNE DI PIEVE DI TECO, legale rappresentante il Sindaco pro-tempore. Le informazioni relative all'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune (DPO) sono disponibili sul sito internet istituzionale, www.comune.pievediteco.im.it

ART. 44 – OBBLIGO DI TRASPARENZA

1. Ai sensi della [delibera ARERA n° 444/2019](#) il Comune di PIEVE DI TECO pubblica sul proprio portale internet istituzionale www.comune.pievediteco.im.it mediante link a sezione dedicata gli elementi informativi da rendere disponibili per gli utenti.

ART. 45 – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto dettato dalle altre disposizioni vigenti in materia di TARI e quelle contenute nel vigente Regolamento Generale delle Entrate.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A - Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

1.1 Criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Sono assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto delle condizioni previste dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:

- 1) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 2) sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, *pallets*;
- 3) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 4) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 5) paglia e prodotti di paglia;
- 6) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 7) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 8) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 9) feltri e tessuti non tessuti;
- 10) pelle e simil-pelle;
- 11) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 12) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 13) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 14) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 15) *moquettes*, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 16) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 17) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 18) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- 19) nastri abrasivi;
- 20) cavi e materiale elettrico in genere;
- 21) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 22) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 23) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;

24) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

25) accessori per l'informatica

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche

relative ad attività con omogenea potenzialità di Produzione dei rifiuti.

Come da ALLEGATO I del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD ITALIA

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Campeggi, distributori carburanti
3 Stabilimenti balneari
4 Esposizioni, autosaloni
5 Alberghi con ristorante
6 Alberghi senza ristorante ed altre strutture ricettive
7 Case di cura e riposo
8 Uffici, agenzie
9 Banche ed istituti di credito, studi professionali
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 Attività industriali con capannoni di produzione
15 Attività artigianali di produzione beni specifici
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17 Bar, caffè, pasticceria
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19 Plurilicenze alimentari e/o miste
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21 Discoteche, night club
22 Aree operative attività industriali
23 Magazzini uso commerciale

Delib.n° 8 del 18/6/2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Geom. Alessandro ALESSANDRI



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Roberta RAMOINO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. _____

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve di Teco il giorno 16 LUG 2020 per rimanervi 30 gg. interi e consecutivi.

PIEVE DI TECO 16 LUG 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Roberta RAMOINO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

Trasmessa al responsabile del Servizio in data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Roberta RAMOINO